

COMUNE DISTATTE PROVINCIA DI TARANTO

N. 13 SEDUTA DEL 29-03-2023

Ore: 15:30

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n. 197. Approvazione.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di marzo alle ore 15:30 col proseguo, nella sede destinata alle seduta del Consiglio comunale di Statte, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del *Artuso Patrizia* e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	PRES/ASS	CONSIGLIERI	PRES/ASS
ANDRIOLI Francesco	P	ANDRISANI Daniele	P
Simeone Marianna	A	Assi Andrea	P
Orlando Ivan	P	CENTARO Valentina	P
Artuso Patrizia	P	MADARO Caterina	A
Miccoli Angelo	P	CHIRICO Francesco	A
Luccarelli Cosima	P	Cascione Immacolata	P
LIPPO Daniele	P	LIPPOLIS Giosuè	P

MASTROMARINO Gianluca	P	FERRAIOLI Andrea	P

Villani Angelo	P		
----------------	---	--	--

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

RISULTATO Legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole	27-03-23	Greco Dott.ssa Monica
REGOLARITÀ CONTABILE	Favorevole	27-03-23	PALMA Dott.ssa ELENA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia "per relationem"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia "per relationem"

Premesso che

- la legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186 -205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che-"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

Visti

- l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: "Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";
- i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli

importi relativi alle conciliazioni giudiziali.

Considerato che

- risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria ed alla Corte di cassazione controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022.

Tenuto conto che l'Ente non si è avvalso e non si avvarrà della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali, disciplinate dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Statte o l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Concessionario Soget spa per le competenze a questi affidate dallo stesso Comune.

Richiamata l'allegata relazione del Responsabile del Settore Tributi, prot. 5333 del 27.03.2023, contenente tutti gli elementi di valutazione che hanno indotto questa amministrazione a ritenere opportuna per il Comune di Statte l'applicazione dell'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, come previsto e disciplinato dall'articolo 1, commi 186-205, della legge 29/12/2022 n. 197.

Tenuto conto che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e

con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

Ritenuto comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle

controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il

procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli

enti locali in materia di entrate.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle

controverse tributarie pendenti.

Visto il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. xx del D.L.

29 dicembre 2022, n. 198 "I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15- ter,

15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale

dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici".

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il

parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con

modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la votazione come sotto riportata:

PRESENTI N. 14

VOTANTI N. 14

FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

5

DELIBERA

- 1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2. di applicare l'istituto della definizione agevolata, di cui ai commi da 186 a 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Statte o l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Concessionario Soget spa per le competenze a questi affidate dallo stesso Comune.
- 3. di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A);
- 4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell' economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, entro il 30.04.2023;
- 7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con n. 14 voti unanimi e favorevoli espressi da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, tenuto conto dell'urgenza di provvedere, tenuto conto del termine di legge e del termine concesso agli interessati per aderire alla definizione agevolata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Artuso Patrizia

Dott.ssa MARGHERITA Marianunzia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

- che la presente deliberazione:
- □ è affissa all'Albo Pretorio con il n. 334 dal 31-03-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15-04-2023 ;

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno 29-03-23

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)